

Sentenza del 22/06/2009 n. 77 - Comm. Trib. Prov. Foggia**Intitolazione:**

Tributi locali vari - Varie - Contributi consortili a favore dei Consorzi di bonifica - Presupposto dell'obbligazione - Individuazione - Criteri.

Massima:

Il contributo consortile non e' dovuto (per radicale insussistenza del presupposto) se non sia provato che gli interventi realizzati o programmati per la realizzazione nel fondo o in prossimita' dello stesso, abbiano apportato o siano in grado di apportare "l'effettivo beneficio diretto e specifico" al fondo medesimo; ne', ai fini della prova circa la ricorrenza di tale presupposto, e' sufficiente il cosiddetto piano di classifica, dal quale si trae soltanto conoscenza delle modalita' in base alle quali viene determinato il contributo a carico dei consorziati.

Testo:

[Documento in formato pdf](#)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI SEZ.STACCATA DI LECCE SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LAMORGESE	DOTT. ALFREDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SCHILARDI	PROF. VINCENZO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MARCUCCIO	AVV. MARCELLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2 /08 depositato il 03/09/2008
- avverso la sentenza n° 425/02/2006 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO LECCE 1

proposto dal ricorrente:

VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

difeso da:
VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RFFH00001 IVA+IRPEF+IRAP 2001

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 08

UDIENZA DEL

27/01/2009 ore 09:30

SENTENZA

N°

71/22/09

PRONUNCIATA IL:


27 GEN. 2009

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

3 MAR. 2009

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Maria Grazia Bernese





SEZIONE

La sig.ra in data 03/09/2008 ha presentato atto d'appello avverso la sentenza n. 425/02/06, pronunciata dalla CTP di Lecce - Sez. 2 il 01/12/2006 e depositata il 05/10/2007.

Svolgimento e fatto: L'Agenzia delle E di Lecce 1 in data 24/01/2005 ha notificato alla ricorrente un avviso d'accertamento n. RFFH00001 relativo al periodo d'imposta 2001 con il quale determinava maggiori ricavi a seguito dell'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. n. 331 del 30/08/93, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 29/10/93. I maggiori ricavi determinati presuntivamente hanno determinato una maggiore imposta irpef e IVA più inps e addizionali regionali, comunali e la sanzione. Venivano eccepiti: la

..... Carenza di motivazione - ex art. 42, terzo comma del DPR n. 600/73.

L'Agenzia delle E avrebbe proceduto alla rettifica del reddito dichiarato con unico 2002, usando direttamente per l'accertamento, i risultati derivanti dall'applicazione del software GERICO senza l'utilizzo di alcuna ulteriore metodologia di controllo e senza tener conto delle oggettive condizioni di esercizio dell'attività svolta. Inoltre, avrebbe irrogato le sanzioni per infedele dichiarazione senza l'utilizzo di alcuna ulteriore metodologia di controllo e senza motivazione. Chiedeva l'annullamento dell'accertamento per difetto di motivazione e in subordine la riduzione degli importi, oltre alla soccombenza delle spese di giudizio. L'Ufficio si costituiva deducendo l'infondatezza delle eccezioni della parte ricorrente insistendo sulla legittimità del proprio operato.

I primi Giudici accoglievano parzialmente il ricorso, fissando in lire 25.000.000 il maggior reddito imponibile, con applicazione delle sanzioni e compensando le spese.


L'appello viene proposto poiché non sono state esposte le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la decisione adottata, al fine di garantire la trasparenza e la conoscibilità del procedimento logico giuridico attraverso cui il giudice è giunto alla statuizione della volontà concreta della legge, nel caso singolo portato al suo esame. I giudici pur rettificando il maggior reddito accertato dall'Ufficio non hanno assolutamente preso in considerazione le motivazioni ampiamente documentate adotte dal contribuente con il ricorso introduttivo. La motivazione sarebbe priva di un vero contenuto decisorio considerato che non è dato conoscere il procedimento logico giuridico attraverso cui sono giunti ad emettere la sentenza impugnata, ma non sono noti i presupposti di fatto della stessa, né quelli di diritto che la giustificano. L'appellante osserva che per l'esercizio 2001 l'attività era stata esercitata solo giorni 60 relativi a luglio e agosto e giorni 73 per gli altri periodi, per un totale complessivo di n. 133 giornate lavorative. Tutto documentato, con allegati. Tutto ciò che risulta riportato nell'avviso d'accertamento doveva essere debitamente provato al fine di permettere al giudice tributario di fondare il proprio convincimento nel senso richiesto. Inoltre viene invocata l'illegittimità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su punti decisivi della controversia (violazione dell'art. 112 C.P.C.). Il Giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. Nel caso in questione i Giudici hanno omesso di pronunciarsi sulle censure mosse dalla ricorrente. Chiede di annullare l'illegittimo avviso d'accertamento, in subordine ridurre le somme dovute. Condannare l'Agenzia al rimborso di quanto già eventualmente pagato, oltre gli interessi. Condannare l'Ufficio alle spese di lite. L'Ufficio si costituisce in giudizio e osserva che la sentenza impugnata è fondata e motivata. Che i Giudici correttamente hanno ritenuto la sussistenza dei requisiti per l'applicabilità del tributo al caso di specie. E che generiche ed incongruenti e prive di fondamento sono le argomentazioni adotte dalla parte ricorrente. Chiede il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese, competenze e onorari. Alla discussione, il difensore della contribuente si riporta integralmente all'appello e ne chiede l'accoglimento, chiede inoltre la condanna dell'ufficio alle spese con distrazione allo stesso e produce nota spese. La rappresentante dell'ufficio si riporta agli scritti difensivi in atti e chiede la conferma della sentenza di primo grado.

La Commissione Osserva Il Presidente:

REG.GENERALE

N° 425/02/06

UDIENZA DEL

27/01/2009
ore 09:30




SEZIONE

22

REG.GENERALE

N° 222/08

UDIENZA DEL
27/01/2009
ore 09:30



Le doglianze dell'appellante sono fondate e conseguentemente accolte. Questo Collegio dopo un attento esame del ricorso e dei documenti prodotti e dalle deduzioni fatte dall'Ufficio ritiene che l'accertamento di un maggior reddito così come effettuato non può ritenersi legittimo se non supportato da altri elementi giustificativi, quali ad esempio, dell'inattendibilità delle scritture contabili. L'art.39, comma 1, lett. d) del DPR 29/9/73 n. 600 non impedisce, pure in presenza di contabilità formalmente regolare, l'accertamento in rettifica, che presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e tuttavia contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni, gravi, precise e concordanti, che possono essere costituite da studi di settore, collegabili, ai sensi dell'art. 62 sexies del d.l.30/08/93 n. 331 (conv. con mod. dalla legge 427/1993), a gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati, le dimensioni ed il giro d'affari dell'azienda, di modo che, in base ad un processo logico analitico induttivo, possa fondatamente dubitarsi della completezza e della fedeltà della contabilità esaminata. Nel caso di specie la contribuente è stata invitata dall'Ufficio a fornire le proprie giustificazioni cosa che ha fatto. L'Ufficio non le ha condivise ma avrebbe dovuto spiegare puntualmente le ragioni. L'Ufficio, in sostanza, avrebbe dovuto argomentare sulle circostanze addotte dalla contribuente. Ciò non è stato fatto e quindi l'atto è nullo per difetto di motivazione ex art. 42 del DPR N. 600/1973. Si ritiene, sussista l'illegittimità del contraddittorio anticipato tra contribuente ed ente impositore.

Ciò comporta la nullità dell'accertamento, in quanto gli studi di settore hanno mero valore indiziario: la loro funzione è infatti quella di individuare quei contribuenti che, dichiarando ricavi sottodimensionati rispetto al cluster di appartenenza, possono essere plausibilmente sospettati di condotte evasive e/o elusive. L'appellata sentenza è riformata. Gli altri motivi assorbiti.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello e, pertanto, dichiara infondata la pretesa dell'Ufficio.

Spese compensate.


Lecce 27/01/2009

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Il Presidente: